

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1684-bis}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(GORIA)

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

[Già articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, 2, commi 1 e 2, e da 3 a 10 del disegno di legge n. 1684, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta dell'11 novembre 1992]

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bi-

lancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante « Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »;

b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa »;

c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante « Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità »;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante « Disposizioni in materia di trasporti », limitatamente all'importo di 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;

e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) », limitatamente all'importo di 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;

f) articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, concernente « Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno », limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione ed attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche

mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti ed i proventi derivanti dall'esercizio.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della citata legge 26 febbraio 1992, n. 211, è soppressa.

4. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, e ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.

6. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi 4 e 10, e 2, comma 12, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

7. I contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995.

8.

9. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

ART. 2.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'importo dei canoni di concessione delle acque pubbliche in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, tenendo conto delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; prevedere che detti importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il trenta per cento degli importi in essere;

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto e fogna-

tura, ivi compresi gli oneri di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, tenendo conto delle utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata la graduale copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) disciplinare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti in modo che vi sia correlazione fra entità del prelievo, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e, in ogni caso, degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento;

d) disciplinare gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate.

2. Le maggiori risorse di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e sono utilizzate con le modalità ivi previste; le maggiori risorse di cui alle lettere b) e c) sono vincolate, secondo direttive specifiche del Ministro dell'ambiente, alla realizzazione degli interventi occorrenti per le finalità indicate nelle stesse lettere e, quanto alle risorse di cui alla lettera d), ad interventi di salvaguardia ambientale. Qualora entro due anni l'utilizzazione stabilita non sia conseguita da parte dei soggetti rispettivamente competenti, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

3.
4.
5.
6.

ART. 3.

1. Per gli anni 1993 e 1994 i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, che fanno fronte ai relativi oneri utilizzando le proprie disponibilità di bilancio.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

ART. 4.

1. Per l'anno scolastico 1993-94, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreché i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-94 le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-92, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione. Possono essere autorizzati altresì incarichi

presso enti pubblici, Stati od enti stranieri, organismi od enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati e enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero.

5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

ART. 5.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di conces-

sione, gli alloggi di servizio costruiti o da costruire o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli alloggi di cui al comma 1;

b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a Società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Per le regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale odalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione della delega in materia sanitaria sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per le regioni Valle d'Aosta e per le province

autonome di Trento e di Bolzano, del 21 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna; per la regione siciliana si applica la riduzione prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui al predetto articolo 4, comma 11, della legge n. 412 del 1991.

ART. 7.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato e attività professionale o di lavoro autonomo. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro 30 giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. Le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, non si applicano ai rapporti instaurati con gli enti lirici.

2. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente da apposite commissioni nominate dal consiglio di amministrazione.

3. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al

90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, gli effetti economici previsti per gli anni 1992 e 1993 dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 maggio 1992, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorrono a partire dal 1° gennaio 1994. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

5. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi sulla base delle medie praticate dai teatri lirici dei Paesi della CEE.

6. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.

ART. 8.

1. Le indagini statistiche che le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'ISTAT qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

ART. 9.

1. Le province, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane possono, per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 7, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) corrispondenza tra i costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra gli interessi passivi ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale di rischio.

3. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'Ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dall'Ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

4. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati il Comitato

interministeriale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 2; il Comitato interministeriale prezzi tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

5. Fino all'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

6. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218. L'importo massimo delle imposte di registro ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni.

7. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro

gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli Istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

ART. 10.

1. La lettera *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da ultimo sostituita dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è ulteriormente sostituita dalla seguente:

« *c*) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinati la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti. ».